

LARA LAZZERONI

DALLE LEGGI RAZZIALI ALLA COSTITUZIONE:
LAVORI NEGATI, LAVORI FORZATI E DIRITTO AL LAVORO

Contributo in bozze

1. *Introduzione.*

La manualistica giuslavoristica, relativa al decennio 1938-1948, documenta un diritto al lavoro un po' diverso da quello che realmente fu. Del lavoro in quegli anni, ben spesso sviluppato dagli studiosi con dovizia di analisi, è tralasciata completamente, o quasi, la dimensione dei lavori *negati* agli israeliti nel dipanarsi del regime fascista e dopo la caduta di quello. Nei manuali si tracciano, cioè, le linee generali e particolari di un diritto al lavoro che è, implicitamente, solo quello degli ariani, ma non si tratta del lavoro degli ebrei.

Quella manualistica, pertanto, finisce per essere una *rappresentazione al contrario* della storia giuridica di quegli anni: una storia che potremmo definire di “eccessi” e di “vuoti”. Non è dato infatti rilievo all'*eccesso* regolativo, esorbitante, talvolta *extra-ordinem*, che ha riguardato la regolazione dei diritti da negare agli israeliti rispetto agli ariani. E quell'*eccesso* regolativo è a tal punto pervasivo da lasciare un *vuoto* completo sul fronte dei diritti di quei lavoratori. Si tratta di un *vuoto* peraltro accresciuto da un contezioso lavoristico quasi completamente assente, tanto sono efficaci le norme; di un vuoto ampliato da un silenzio assordante dei giuristi del lavoro, tanto è suppostamente irrilevante la questione. Un vuoto che verrà sostanzialmente colmato solo alla Costituente, come vedremo, senza però avvertire più di tanto la necessità, anche in questo caso, di spendere troppe parole nel ricordare ciò che è stato, tanto è forte il bisogno di voltare pagina.

Il processo legislativo alluvionale, in uno con un intenso sistema di propaganda fascista messo in atto dal regime, hanno finito per sovrastare quasi completamente la capacità di reazione dei lavoratori israeliti – privati del lavoro anche in applicazione di regole illegittimamente poste – la sconfitta dei quali sarà poi perfino sancita dall'incapacità del sistema, dopo la caduta del fascismo, di garantire un effettivo ristoro alle vittime. Ed ecco dunque che, pur anche a ridosso del vento nuovo della Carta costituzionale, il regime delle restituzioni/reintegrazioni per ciò che riguarda il lavoro pubblico e privato finì per fornire una risposta tarda e talvolta “ingiusta” – per se resa con il crisma della legalità – alla richiesta di una giustizia sostanziale che gli ebrei avanzavano.

Di quei diritti negati dalle leggi razziali, e della scarsa presa di un sistema che a quelle negazioni intendeva rimediare, si vuole trattare, non senza aver notato l'ancor più pesante vuoto che ha riguardato la dimensioni dei lavori, questa volta *forzati*, cui gli ebrei (e gli italiani deportati) sono stati costretti a partire dal 1943 fino al 1945¹. Un oltraggio nell'oltraggio quello al lavoratore, ebreo: incapace di contribuire alla crescita del Paese da libero contraente o professionista, ma pienamente idoneo allo scopo se il suo servizio veniva prestato forzatamente, in forma schiavistica.

¹ M. SARFATTI, *Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi*, Einaudi, Torino, 2002, p. 4: “Il periodo 1936-43 (o 1938-43) fu contrassegnato dalla persecuzione dei diritti, mentre il periodo 1943-45 dalla persecuzione delle vite degli ebrei”.

2. Le dimensioni del lavoro negato nel periodo fascista.

Linguaggio (anche giuridico) e sua assenza sono dunque una delle modalità attraverso le quali leggere le vicende lavoristiche che hanno interessato il periodo delle leggi razziali². Un periodo in cui l'abominio regolativo, che imponeva l'emarginazione dal lavoro come momento principe di emarginazione sociale, anche nei riguardi di coloro che avessero ottenuto di soggiornare nel Regno³, ha indotto ben spesso gli ebrei a rinnegare loro stessi, a rifiutare le proprie origini⁴, nella speranza di interrompere quel cammino silenzioso verso l'emarginazione totale.

Ma ancor prima dell'emanazione formale, a partire dal novembre 1938, delle leggi razziali in ambito lavoristico, ed in particolare già dalla fine del 1935⁵, si può scorgere l'avviarsi di espulsioni dal lavoro degli ebrei, ad opera delle imprese, dettata dal timore di disobbedire ad ordini esterni, quand'anche illegittimamente impartiti, o imposti senza la relativa autorità. Evidente fu il caso che riguardò il sig. Fiandra⁶, impiegato nel settore del credito, licenziato il 9 settembre 1938, dietro ordine del segretario locale della federazione sindacale fascista. Si trattò di un caso emerso alle cronache giudiziarie non a motivo del licenziamento, che lo stesso Fiandra, *in primis*, probabilmente non ritenne essere frutto di un ordine illegittimamente posto, tanto era serrata l'opera di pressione svolta dal regime. Il sig. Fiandra si rivolse alla magistratura⁷ solo quando, ben oltre i sei anni successivi, nel marzo del 1945, pur a fronte delle leggi riparatorie, si vedeva rigettata dall'azienda la richiesta di riassunzione⁸.

Il tema dell'intrecciarsi di norme legittime ed illegittime, provenienti dalle più disparate aree del regime, tutte univocamente finalizzate alla privazione del lavoro per gli ebrei, *da un lato* hanno reso estremamente difficile, per gli imprenditori, individuare ciò che avrebbe potuto dirsi legittima fonte di licenziamento; così che, nel dubbio, risultasse preferibile, per costoro, recedere dal rapporto di lavoro anche in assenza di una chiara norma che imponeva il recesso. È il caso dei numerosissimi licenziamenti avvenuti ad opera delle imprese private, di piccole o medie dimensioni, formalmente non assoggettate agli obblighi di recesso. *Dall'altro lato*, quel dipanamento di leggi ed ordini tecnicamente "*illegittimi*", come vedremo, ha dato motivo alla magistratura successiva alla caduta del regime di rifiutare richieste di riassunzione da parte degli ebrei, proprio perché i licenziamenti erano avvenuti in esecuzione di un ordine di autorità fascista non avente un formale potere impositivo, anche se egualmente efficace in termini di risultato. Una vera beffa (nella beffa), come non esiterà a qualificarla un'audace dottrina del momento⁹.

L'emanazione del r.d.l. 17 novembre 1938, n. 1728 costituirà dunque solo il primo polivalente (dopo quello relativo all'insegnamento nelle scuole pubbliche¹⁰) e *formale* intervento normativo

² Sempre in tema di linguaggio, lo stesso M. SARFATTI, *op. ult. cit.*, p. 5, fa notare come la denominazione ufficiale del corpus normativo del periodo fascista ("*leggi razziali*") sia meno adeguata rispetto all'accaduto ed alla relativa percezione da parte della collettività, suggerendo l'espressione "*leggi razziste*" o "*leggi antiebraiche*".

³ Così chiaramente nel caso *Drapschind c. Prov. Apuaria*, in *Foro It.*, 1943, I, col. 932 ss; oppure il caso *Schonfeld c. Proc. Re Genova*, deciso da Cass. 15 giugno 1943, *inedita*, massimata da *Giur. Cass. Civ.*, 1942-1953, col. 1882.

⁴ Sugli obblighi relativi all'accertamento della razza e per ciò che attiene alla possibilità, nei limiti, di modificare il cognome, laddove diffuso tra gli israeliti, M. SARFATTI, *Gli ebrei nell'Italia fascista. Vicende, identità, persecuzione*, Einaudi, Torino, 2000, p. 184.

⁵ Descrive accuratamente il percorso relativo alla maturazione del progetto antisemita, M. SARFATTI, *Mussolini contro gli ebrei. Cronaca dell'elaborazione delle leggi del 1938*, Zamorani editore, Torino, 1994, *passim*. Cfr. inoltre L. GAETA, *Il lavoro e il diritto. Un percorso storico*, Cacucci, Bari, 2013.

⁶ Per un'ampia analisi del caso, cfr. L. GAETA, *Lavoro, diritto e discriminazione antiebraica in Italia*, in F.A. CAPPELLETTI – L. GAETA (a cura di), *Diritto lavoro alterità. Figure della diversità e modelli culturali*, ESI, Napoli, 1998, p. 168 ss.

⁷ Il primo grado (Trib. Firenze) si pronunciò in data 29 novembre 1948: cfr. *Giur. It.*, 1949, I, 2, col. 362 ss.

⁸ Cfr. oltre, § 6.

⁹ Cfr. l'avvocato L. ICHINO, *Estensibilità alle imprese private dell'obbligo di riassunzione dei perseguitati razziali*, in *Giur. It.*, 1948, col. 356, che così si interrogava circa l'inefficacia sostanziale, di fatto, delle disposizioni riparatorie.

¹⁰ Cfr. r.d.l. 5 settembre 1938, n. 1390 implicante l'espulsione della classe docente israelita di ogni ordine e grado (oltre che di quella discendente) dalle scuole pubbliche italiane. Tale decreto fu poi rifiuto nel r.d.l. 15 novembre 1938, n. 1779.

teso a decretare l'espulsione degli ebrei dall'impiego pubblico, con ciò intendendo quello prestato alle dipendenze di una serie molto ampia di amministrazioni¹¹: da quelle civili e militari dello Stato a quelle periferiche o del partito nazionale fascista, dipendenti o controllate; da quelle gestite o altrimenti amministrate o latamente dipendenti dai suddetti enti, a quelle parastatali o delle associazioni sindacali; dalle banche di interesse nazionale alle imprese private di assicurazioni con oltre 10 dipendenti. In particolare, in queste ultime due tipologie, la questione fu posta sotto il duplice profilo del divieto di rivestirvi incarichi di direttore, amministratore o sindaco ma anche della nullità degli atti eventualmente assunti dall'istituto o banca attraverso quel direttore¹².

Di lì progressivamente, in aggiunta alla produzione legislativa¹³ – riguardante anche le libere professioni¹⁴ – furono emanati ordini dal Ministero delle Corporazioni¹⁵ o diramati direttamente dal partito fascista, o inseriti in mere circolari, peraltro numerosissime¹⁶ e talvolta aggravanti le condizioni degli ebrei¹⁷. Imposizioni che hanno sostanzialmente assicurato il duplice risultato di indurre ai licenziamenti le tipologie più disparate di imprese private o, ivi, di rifiutare le assunzioni degli ebrei.

E se dunque è vero che quella congerie di regole e imposizioni ha costituito un efficace *corpus* normativo atto allo scopo prefigurato dal regime, le ricadute sul diritto al lavoro sono dovute, in uno con tali interventi, anche alla privazione del diritto di soggiornare nel territorio italiano¹⁸ nei riguardi di moltissimi ebrei, pena l'arresto e la conseguente espulsione. Il che rendeva concretamente impraticabile la conservazione del posto di lavoro da parte di un'azienda il cui

¹¹ Cfr. art. 13 del suddetto r.d.l. n. 1728/1938 per una più dettagliata elencazione.

¹² Si sofferma su tale aspetto L. ICHINO, *Estensibilità alle imprese private*, cit., coll. 354-355.

¹³ Si pensi al r.d.l. 22.12.1938, n. 2111, statuente l'obbligo di collocamento in congedo assoluto dei militari, ivi compresi gli ebrei "discriminati" (peraltro, sul campo di applicazione di tale r.d.l. n. 2111/38 rispetto a quello n. 1728/38, cfr. C. Stato, 31 luglio 1940, *Jona c. Ministero della Guerra*, in *Foro It.*, 1941, col. 18 e ss.); oppure al r.d.l. 21 novembre 1938, n. 2154 che vietava il rapporto di lavoro anche con le organizzazioni dipendenti dal PNF; oppure si pensi alla l. 19 aprile 1942, n. 517, relativa alla limitazione di attività nel campo dello spettacolo. Una buona parte di queste previsioni normative riguarderà altresì l'esercizio di professioni in maniera autonoma o quale gestore di fabbriche o imprese: tra questi in particolare tabacchi; commercio ambulante; rivendite di libri, radio, accessori di cancelleria, carte da gioco, alcolici; oggetti d'arte ed oggetti sacri; gestione delle scuole da ballo e di taglio; ma anche mediatori, piazzisti, esportatori di canapa o di frutta e verdura; allevatori di cavalli (cfr. già da .d.l. 9 febbraio 1939, n. 126). Corre l'obbligo di menzionare la l. 13 maggio 1940, n. 822 (*Norme relative ai meticci*) che estendeva ai meticci l'applicazione del r.d.l. 1728/38 (ma vedasi anche la l. 29 giugno 1939, n. 1004, in tema di *sanzioni penali per la difesa del prestigio di razza di fronte ai nativi dell'Africa italiana*).

Per una raccolta organizzata dei più rilevanti testi normativi, cfr. M. SARFATTI, *Documenti della legislazione antiebraica. I testi delle leggi*, in *La rassegna legislativa di Israel*, Gennaio-agosto 1988, vol. 54, n. 1/2, p. 49 ss. Cfr. altresì l'analisi normativa in G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed il ceto dei giuristi*, Giuffrè, Milano, 2011, pp. 31 ss. V. anche V. COLORNI, *Israeliti (voce)*, in *Nov. Dig. It.*, Utet, Torino, 1963, p. 211 ss.

¹⁴ Cfr. in particolare la l. 29 giugno 1939, n. 1054 in riferimento alle professioni di «*giornalista, medico, farmacista, veterinario, ostetrica, avvocato, procuratore, patrocinante legale, esercente in economia e commercio, ragioniere, ingegnere, architetto, chimico, agronomo, geometra, perito agrario, perito industriale*» e notaio, ma anche per ciò che riguarda collaborazioni tra ariani ed ebrei, o altre attività (come quella di amministratori giudiziari; revisori dei conti; esperti della magistratura del lavoro; assistenti presso le sezioni del lavoro delle preture e dei tribunali) che furono vietate.

¹⁵ È il caso dell'ordine impartito agli uffici di collocamento, nel febbraio del 1942, di "favorire", ma l'espressione era certamente un eufemismo, l'assunzione di ariani nelle imprese e fabbriche italiane.

¹⁶ A partire, in particolare, dalla circolare del Ministero dell'Interno del 22 dicembre 1938, n. 9270 diretta ad esplicitare e dare applicazione concreta ai contenuti del r.d.l. 1728/38 (cfr. G. CODOVINO – D.R. NARDELLI (a cura di), *Le leggi razziali Italia*, Foligno, 2003, pp. 18-24). Si badi alla circostanza che fu una circolare, dell'agosto del 1938, ad anticipare il divieto di insegnamento nelle scuole elementari e medie.

¹⁷ M. SARFATTI, *Documenti della legislazione antiebraica. Le circolari*, in *La rassegna legislativa di Israel*, Gennaio-agosto 1988, vol. 54, n. 1/2, p. 169.

¹⁸ Almeno per gli ebrei stranieri che vi risiedevano successivamente al 1919 e non si trovavano nelle condizioni previste dall'art. 25 del r.d.l. 1728/38 (ovvero che, al 1° ottobre 1938, non risultavano uniti in matrimonio con persona di cittadinanza italiana, oppure non avevano ancora compiuto il 65esimo anno di età). Già tale imposizione risaliva al r.d.l. 7 settembre 1938, n. 1381, che non fu mai convertito in legge ma il cui contenuto venne ripreso dal citato r.d.l. n. 1728/38. M. SARFATTI, *Le leggi antiebraiche spiegate agli italiani di oggi*, cit., p. 29.

personale, ebreo, avrebbe finito per essere, sostanzialmente, l'equivalente moderno di un lavoratore privo di permesso di soggiorno. Condizione che si sarebbe portata, a carico del titolare dell'impresa, l'accusa di connivenza contro il regime.

Così la strada della segregazione lavorativa era compiuta, sorretta da un'opera certosina che si risolveva in conseguenze gravi (penali, civili e amministrative) per le imprese "conservative" oltre che per gli ebrei non estromessi dal luogo di lavoro.

3. *Un caso, in particolare, di privazione del lavoro nell'impresa privata.*

La chiave di volta impiegata da imprese e magistratura per legittimare quel pieno potere di licenziare i lavoratori, dunque i lavoratori ebrei, quand'anche un obbligo specifico non fosse rinvenibile nelle leggi razziali, fu colta nel r.d.l. 13.11.1924, n. 1829, che confermava la lettura privatistica del rapporto di lavoro, alla stregua di un qualsiasi altro rapporto obbligatorio, consentendo così la piena recedibilità da rapporti a tempo indeterminato, salvo l'obbligo di preavviso. E così, la libera recedibilità del datore di lavoro, che connotava da sempre la regolazione lavoristica, unita all'affastellarsi di norme e precetti che imponevano l'allontanamento degli ebrei, non hanno fatto altro che indurre le imprese a recedere dal rapporto di lavoro.

A guardare la scarsissima casistica giurisprudenziale inerente il licenziamento degli ebrei in conseguenza delle leggi razziali, non si può peraltro neppure condividere la lettura di chi ha rinvenuto in quella giurisprudenza il coraggioso tentativo di contenere l'espandersi di quelle norme, per ridurne l'impatto¹⁹. La giurisprudenza pare aver piuttosto manifestato il fermo proposito di assecondare quella libera recedibilità caratterizzante il rapporto di impiego privato, giungendo ad affermare l'irrelevanza delle ragioni datoriali all'origine del recesso, anche se formatesi erroneamente, nel convincimento di rispondere ad un obbligo invece inesistente.

Il caso eclatante fu quello del sig. Goldstaub²⁰, impiegato della Società anonima assicurazioni infortuni, con oltre cento dipendenti²¹. In base al r.d.l. 1728/38, e alle norme successive, il sig. Goldstaub, ebreo, avendo ottenuto la c.d. "discriminazione", era nella condizione di sfuggire all'obbligo di licenziamento. Ma neppure la discriminazione gli valse a conservare il posto di lavoro.

Certo la connotazione del linguaggio è importante, sempre per tornare sul concetto di una storia fatta di eccessi e di vuoti. Per chi si accinge, a distanza di decenni dalle prime leggi antidiscriminatorie post-costituzionali, a leggere gli articoli 42, 68, 72 del r.d.l. 9 febbraio 1939, n. 126 o gli articoli 2, 3, 4 e 30 della l. 29 giugno 1939, n. 1054²², che formalizzano favorevolmente un termine (quello di "discriminazione") dall'invece storico connotato dispregiativo²³, si ha ancor più chiara la percezione dell'assenza *in generale* di un linguaggio egualitario e soprattutto la percezione di un linguaggio completamente distorto, folle²⁴: discriminato è l'ebreo che evita una parte delle conseguenze negative allo stesso altrimenti spettanti per ordine *naturale* delle cose.

¹⁹ Cfr. T. VETTOR, *L'esperienza delle leggi razziste tra passato e presente*, in L. GARLATI – T. VETTOR (a cura di), *Il diritto di fronte all'infamia nel diritto. A 70 anni dalle leggi razziali*, Giuffrè, Milano, 2009, pp. 46-47. Per una raccolta di sentenze atte ad evidenziare l'atteggiamento della magistratura del momento, A. SPINOSA, *Le persecuzioni razziali in Italia. IV: La legislazione*, in *Il Ponte*, 1953, pp. 964 ss.

²⁰ Cfr. C. App. Milano del 21 marzo 1940, in *Foro It.*, 1940, col. 834 ss.

²¹ Sul caso e per la relativa puntuale ricostruzione, cfr. L. GAETA, *Lavoro, diritto e discriminazione antiebraica in Italia*, cit., p. 154 ss.

²² Sulla normativa, cfr. G. ACERBI, *Le leggi antiebraiche e razziali italiane ed i ceti dei giuristi*, cit., pp. 39-40.

²³ Sulla semantica del diritto antidiscriminatorio, nelle evoluzioni che lo connata, cfr. L. LAZZERONI, *Eguaglianza, lavoro, regole di parificazione. Linguaggi e percorsi normativi*, Giappichelli, Torino, 2011, *passim*.

²⁴ R. DE FELICE, *Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo*, Einaudi, Torino, 1961, p. 296, rinviene nello slogan "discriminare non perseguire" le vere intenzioni di Mussolini. Costruì poi su tale slogan l'idea che Mussolini non fosse un razzista G.L. MOSSE, *Il razzismo in Europa dalle origini all'Olocausto*, Laterza, Roma-Bari, 1980, pp. 214-215.

L'impiego del termine “*discriminazione*” a significare l'adozione di un trattamento più favorevole, rende ancora più evidente la follia del regime e rimarca la distanza epocale che corre tra la moderna civiltà giuridico-lavoristica (pur anche nella sua dimensione di relativa civiltà, a seconda dei punti di vista) e quella del periodo fascista, in cui mancava completamente la coscienza dell'illegittimità di un diritto diseguale ed in cui discriminare significava *andare contro le leggi di natura* inerenti la prevalenza della razza ariana²⁵. Così che, parlare oggi, per allora, di discriminazione degli ebrei senza quella piena consapevolezza, potrebbe finire per portare a tralasciare, se non ad alterare, una dimensione importante di quella storia, sempre veicolata attraverso il linguaggio.

E caso volle che, nella vicenda del sig. Goldstaub, quella “discriminazione” avesse finito per assumere perfino i connotati di un *ulteriore* svantaggio. Ed in effetti Goldstaub, licenziato, appunto, pur se discriminato, finì per subire maggiormente, rispetto ad un comune ebreo, le sorti di quel recesso che per le leggi poteva non avvenire.

Naturale premessa alla vicenda è infatti l'esistenza di un principio di libera recedibilità da parte datoriale nelle imprese private, con i soli obblighi di dare il preavviso di disdetta (o, in sua mancanza, di corrispondere al lavoratore la relativa indennità) e di erogare una indennità commisurata all'anzianità lavorativa²⁶. Di contro, però, la legge razziale del '38 ammetteva l'ebreo comune, che subisce l'obbligo di licenziamento, ad accedere al c.d. trattamento di quiescenza, ovvero sia un trattamento di pensione, in luogo delle altre indennità comunemente erogate e meno vantaggiose²⁷. A tale trattamento non aveva tuttavia diritto di accedere il sig. Goldstaub, per l'ovvia ragione per cui, da discriminato quale era, non poteva essere colpito dalle leggi razziali²⁸, bensì licenziato solo in virtù del principio di libera recedibilità con preavviso.

Poco importò, anche in questo caso, che così non fosse stato; tanto che lo stesso Goldstaub si adoperò²⁹, anche nel successivo giudizio di Cassazione³⁰, per dimostrare una precisa volontà espulsiva dettata unicamente dall'erroneo convincimento di dover ottemperare alle leggi razziali, e comunque a motivo della sua appartenenza alla razza ebraica. Così che ebbe modo di manifestarsi il paralogismo, per non dire il sofismo, impiegato dalle Corti (di merito e suprema), nell'affermare l'assoluta irrilevanza dell'opinione politica datoriale³¹, in un sistema privatistico improntato alla libera recedibilità senza obbligo di motivazione.

Si trattò dunque di una risposta che tradiva una impostazione filo-fascista di almeno una parte magistratura del tempo e, in uno con questo, la volontà di favorire la veicolazione di un linguaggio. La stessa cosa che, d'altro canto, aveva fatto la società di assicurazioni di Goldstaub, così come molte altre aziende private dell'epoca. In un sistema improntato all'irrilevanza (salva l'ipotesi di giusta causa) del motivo del recesso ai fini della sua legittimità, il datore di lavoro che avesse

²⁵ La percezioni di tale distorsione linguistica era assolutamente chiara anche alla magistratura del tempo. Si legga un passaggio di Cass. 24 gennaio 1948, n. 96, in *Foro It.*, 1948, col. 192 ss.: “(...) nel 1944, dopo la liberazione, fu ripristinato, in tutta la sua interezza, il principio della eguaglianza soggettiva di tutti i cittadini, davanti alla legge, senza **discriminazioni** di sorta, ed in particolar modo senza le **discriminazioni** di razza” (col. 193).

²⁶ Cfr. artt. 9 e 10, r.d.l. 13 novembre 1924, n. 1825.

²⁷ Il motivo che rendeva più vantaggiosa l'erogazione dell'indennità di quiescenza in luogo del preavviso e dell'indennità di anzianità era dato dalla necessità di compensare la sostanziale impossibilità per l'ebreo licenziato di trovare altra occupazione.

²⁸ Questione simile si pose per le alienazioni immobiliari. Fra i tanti contributi, cfr. G. ACERBI, *op. ult. cit.*, p. 198.

²⁹ Si veda sempre L. GAETA, *op. ult. cit.*, p. 158.

³⁰ Cfr. Cass. 4 aprile 1941, n. 969, in *Foro It.*, 1941, I, col. 672 ss. Merita di essere riportato un passaggio della Corte (col. 673), a dimostrazione che forse la stessa non gradì il tentativo di Goldstaub di rinnegare i meriti fascisti acquisiti e certificati dal provvedimento di discriminazione rilasciato con giudizio insindacabile di apposita Commissione presso il Ministero dell'interno: “Perciò la Corte di merito ha ben giudicato e motivato rilevando che il Goldstaub era stato discriminato già nell'atto in cui invocava dal giudice che fosse riconosciuto a lui un diritto inerente allo status di soggetto di «razza ebraica»”.

³¹ Cassazione cit. (col. 839) riporterà infatti le circostanze secondo cui il recesso era stato preceduto da lettere in cui si trattava la questione relativa alla sua razza ebraica, ma, prosegue la Corte, “è ovvio che tali precedenti, una volta avvenuta la discriminazione di Goldstaub, **non possono mutare la posizione giuridica di lui** e far ritenere che egli sia stato licenziato dalla società in virtù del citato art. 20 [r.d.l. 1728/38], anziché a norma della legge impiegatizia”.

esplicitato il motivo di licenziamento, facendo riferimento a fattori razziali o politici (nel caso anche dei non ebrei), avrebbe manifestato inequivocabilmente la volontà di sostenere il regime, di lanciare un chiaro messaggio politico: ovvero avrebbe scritto di, affinché si sapesse che.

Diverso fu l'atteggiamento e l'argomentare al cospetto del giudizio di *epurazione* (e ciò valga al solo scopo di ulteriormente evidenziare la posizione dalla magistratura del lavoro, almeno di alcune Corti³², nei riguardi del regime). Ed in effetti il criterio dell'irrelevanza dei motivi politici che animava il datore di lavoro all'atto del recesso, se valeva per Goldstaub, ebreo, avrebbe dovuto valere ad esempio per Mauceri o per Acerbi ed altri, epurandi. Ma qui le Corti³³ hanno ritenuto illegittimo il recesso datoriale, pur se sempre libero trattandosi di imprese private, in pendenza del giudizio di epurazione (Mauceri) o dietro pressione dei Comitati aziendali di liberazione nazionali nei riguardi dei lavoratori indesiderabili per motivi politici (Acerbi ed altri). Le motivazioni sono palesemente capziose; nel caso Mauceri³⁴, in particolare. Non solo perché interviene a ridosso dell'emanazione della Carta costituzionale, ma anche perché la Corte arriva a dedurre dalla pendenza del procedimento di epurazione una «*limitazione della generica facoltà di recesso stabilita nel codice civile*», senza badare alla circostanza che, pur indiscussa che sia stata, per le parti, l'indisponibilità del procedimento (e del giudizio) di epurazione, ciò non poteva portarsi dietro anche l'indisponibilità del rapporto di lavoro³⁵.

Perlomeno nel caso Acerbi ed altri, che precede Mauceri, il Tribunale di Torino aveva affermato che il divieto di licenziamento era basato sulla normativa speciale che imponeva temporaneamente il blocco dei licenziamenti, ed in effetti il diverso rigore dei regimi tra ebrei ed epurandi si rinviene nell'accollo che il Tribunale fa, al datore di lavoro della responsabilità di aver ceduto alle pressioni del comitato di liberazione³⁶: «*la tolleranza dell'arbitraria interferenza del comitato aziendale di liberazione nazionale, che ha imposto l'astensione dal lavoro dei dipendenti considerati indesiderabili, rende responsabile l'imprenditore verso tali dipendenti*»³⁷.

4. Lo scarso contenzioso...

I dati, oltre ai contenuti delle pronunce, dimostrano piuttosto una dimensione che non ha precedenti rispetto agli altri campi dei diritti negati (si pensi a quello relativo alle proprietà immobiliari o al matrimonio e ai diritti di cittadinanza).

Da un lato si potrebbe supporre anche il diffondersi dell'opinione che spettasse al Ministero dell'interno la competenza derivante dall'applicazione della normativa razziale (se non altro per come quella normativa era formulata, in particolare il r.d.l. 1728/38)³⁸. Dall'altro lato, c'è da

³² Diversa fu però la posizione prevalente della Cassazione, a partire dal caso di Cass. 16 aprile 1949, n. 915, in *Foro It. Mass.*, 1949, I, 433.

³³ Rispettivamente C. App. Roma, 5 febbraio 1948, in *Foro It.*, 1948, co. 779 ss. (in sede di riforma del Trib. Roma, 31 marzo 1947, in *Mass. Giur. lav.*, 1947, p. 79) e Trib. Torino, 13 giugno 1946, in *Foro It.*, 1944-46, I, col. 803 ss.

³⁴ Con più ampia nota al caso, di P. GRECO, *Epurazione e licenziamento*, la sentenza è pubblicata anche in *Giur. It.*, 1948, col. 457 ss.

³⁵ Critico in argomento l'Avv. A. MUSATTI, *Giudizio di epurazione e risoluzione del contratto di lavoro*, annotatore della sentenza in *Foro It.*, 1948, I, col. 779 ss., il quale fa notare che, rispetto a tale ordine di idee della Corte, anche al prestatore di lavoro sarebbe dunque stata impedita la facoltà di dimettersi, in pendenza del procedimento di epurazione.

³⁶ In questo senso anche P. Torino, 21 dicembre 1945, in *Dir. Lav.*, 1946, II, 96 con nota di P. RASI.

³⁷ Dottrina di commento, sempre in *Foro It.*, cit., col. 804, evidenzia la distorsione della pronuncia che non dispone invece che l'indesiderabile debba rivolgersi al CLN, anziché al datore di lavoro che verso il comitato aziendale non aveva «*né la possibilità né l'obbligo di sovrapporsi o di resistere*».

³⁸ Cfr. C. Conti, 1 marzo 1941, in *Foro It.*, 1941, III, col. 92 ss., in cui la Corte riteneva di doversi spogliare, in favore del Ministero dell'interno quale giurisdizione speciale, di tutte le controversie derivanti dall'applicazione del r.d.l. 1728/38 (ex art. 26) dunque non solo in riferimento alla pregiudiziali (come l'accertamento dell'appartenenza alla razza). In verità, tuttavia, tale orientamento è risultato isolato: si vedano le varie pronunce citate nella nota di richiamo a C. Stato 11 luglio 1941, *Falco c. Banco di Napoli*, in *Foro It.*, 1941, III, col. 249, a firma A.C.J.

supporre comunque una scarsa visibilità delle questioni giunte sui tavoli dei magistrati del lavoro che avessero avuto esito favorevole agli ebrei³⁹: d'altro canto era anche questo il linguaggio, vuoto, usato per impedire l'opposizione alle norme del regime. Dall'altro lato ancora, le riviste tendevano a pubblicare poco, in generale, sul contenzioso del lavoro, per l'altrettanto chiaro messaggio circa la necessaria solidarietà di classe. Eloquentemente il citato caso Goldstaub, che trovò spazio di pubblicazione nelle riviste solo a partire dal secondo grado di giudizio e non anche dal primo, a lui invece favorevole.

E se anche questa può essere una delle ragioni dall'apparente mancanza di ricorsi, vero è, comunque, che il contenzioso visibile è stato infinitesimamente minore rispetto alle espulsioni dal lavoro comminate agli ebrei. Di diverso tipo e peso sono state le ragioni.

Certamente le norme che imponevano l'espulsione erano di una chiarezza disarmante, corredate da un linguaggio sanzionatorio lapalissiano per datore di lavoro ed ebreo.

Si aggiungano i costi di un contenzioso, specialmente nell'altamente probabile caso di soccombenza del lavoratore. E l'aspetto legato ai costi si completava dall'operazione di espiazione dei beni nel contempo messa in atto dal regime.

Va poi detto che la perdita del lavoro era altresì la conseguenza diretta della perdita dei diritti di cittadinanza, o dovuta al riconoscimento dell'appartenenza alla razza ebraica, o determinata dalla mancanza dei presupposti per la discriminazione. Ed in tali circostanze, l'azione che veniva esperita era rivolta a contestare l'esistenza o inesistenza di tali presupposti. Ma considerato che, ai sensi dell'art. 5 della l. 23.7.1939, n. 1204 *“è riservata esclusivamente alla competenza del ministero dell'interno ogni decisione in materia razziale (...) ai sensi del r.d.l. 1728/38 ed ai sensi della presente legge”*, una fetta molto grande di un possibile contenzioso finì per essere resa completamente irrilevante dall'esito delle pregiudiziali. Ma anche laddove queste avessero consentito all'ebreo di soggiornare nel territorio del Regno, o di accedere alla discriminazione, le norme sul divieto di lavoro erano fin troppo chiare per essere male interpretate e, comunque il privato datore di lavoro avrebbe avuto gioco facile nel recedere liberamente dal rapporto di lavoro, anche solo per assecondare la politica del regime.

Tali e tante sono dunque le ragioni che spiegano la pressoché esclusiva presenza di quel contenzioso volto ad ottenere l'indennità di quiescenza⁴⁰; oppure relativo all'individuazione dell'organo giurisdizionale competente a decidere⁴¹; ovvero ancora rivolto ad ottenere di esercitare

³⁹ L. GAETA, *Lavoro, diritto e discriminazione antiebraica in Italia*, cit., p. 156.

⁴⁰ Così ad esempio il citato caso Goldstaub che a sua volta si rifaceva a T. Roma, 1 luglio 1939, *Casviner c. Ditta Viganò* – in *Il Lav.*, 1940, p. 104 con nota di G. SABATINI, *La legge per la tutela della razza ed il rapporto di impiego privato* e in *Riv. Imp. Priv. E Mand. Comm.*, 1940, p. 51 con nota di A. GALANTE GARRONE, *L'incidenza della legislazione razziale sul rapporto d'impiego privato (a proposito di ebrei stranieri)*, confermato fino in Cass. 11 luglio 1940, n. 2261, in *Foro It.*, 1940, I, col. 1217 ss. – nel prevedere che *“le disposizioni delle leggi per la tutela della razza, trattandosi di norme di ordine pubblico, sono assolutamente inderogabili dalla volontà delle parti, tanto che il non ottemperarvi costituisce reato”*, tali essendo anche quelle disposizioni relative alla individuazione delle indennità spettanti all'ebreo per la risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione di leggi razziali. Cfr. inoltre, C. App. Roma 25 novembre 1939, in *Il Lav.*, 1940, p. 210 con nota di PASQUALI-LASAGNI; Cass. S.U., 12 marzo 1942, n. 676, *Cons. agr. Prov. Vercelli c. De Benedetti*, in *Foro It.*, 1943, I, col. 83 ss.; Cass. 10 aprile 1945, n. 234, *Moscati c. Cassa depositi e prestiti*, inedita (*Giur. Cass. Civ.*, 1942-1953); Cass. 2 maggio 1945, n. 304, *Conegliano c. Cassa depositi e prestiti*, in *Foro Amm.*, 1945, II, p. 57.

⁴¹ Competenza attribuita al giudice ordinario nel caso di impresa privata – la questione fu discussa anche nel caso *Goldstaub* che riconobbe la competenza del magistrato ordinario una volta risolta la questione relativa all'appartenenza alla razza ebraica (per la competenza del magistrato ordinario anche in riferimento all'accertamento dell'appartenenza alla razza qualora tale accertamento si presentasse come pregiudiziale per la risoluzione di una controversia civile, C. App. Torino, 5 maggio 1939, in *Foro It.*, 1939, I, col. 915 con nota di richiami) – o alla Corte dei Conti, in riferimento a richieste economiche (come appunto il trattamento di quiescenza): Cass., S.U., 2 luglio 1942, n. 1856, *Moscati c. Cassa depositi e prestiti*, in *Foro It.*, 1942, I, col. 817 ss.; Cass. 2 maggio 1945, n. 304, cit.

la libera professione, avendo ottenuto di risiedere nel Regno, come nei casi del sig. Frenkel⁴², o del sig. Drapschind⁴³, o del sig. Schonfeld⁴⁴, medici.

5. *Gli schiavi del lavoro.*

Poi il giro di vite del regime e della guerra decretò la ben più intollerabile costrizione al lavoro degli ebrei. Il 6 maggio 1942 una circolare della *Demorazza*, rivolta ai prefetti, disponeva formalmente – dopo una pratica messa in atto già dal giugno 1940 con l’entrata in guerra dell’Italia – la precettazione a scopo di lavoro degli ebrei, di età compresa tra i 18 e i 55 anni, anche se discriminati. La disposizione, che ufficializzò l’avvio dei campi di detenzione e lavoro in Italia, venne poi seguita dall’ordine di polizia n. 5, in data 30 novembre 1943⁴⁵, a firma del ministro dell’interno Buffarini-Guidi⁴⁶, decretante arresto ed internamento in appositi campi di concentramento provinciali⁴⁷, con conseguente aggravamento delle condizioni degli schiavizzati del lavoro⁴⁸, finalizzata, questa volta, alle deportazioni a scopo di morte ad opera dei nazisti.

Il vuoto dei giuristi del lavoro del tempo è ancor più pesante e non può giustificarsi con gli orrori generali di un Paese in guerra. Non è argomento che basti a soddisfare il bisogno di riscatto dall’abominio giuridico del lavoro forzato. Una costrizione che ha riguardato italiani ed ebrei, senza distinzione di razza questa volta. Ben più note le vicende che hanno riguardato i primi e i secondi nell’atto del loro trasferimento coattivo presso le terre tedesche o polacche⁴⁹, come schiavi del terzo reich, manovali ridotti allo stato animale, senza diritti e senza retribuzione, neppure in forma di viveri. Del tutto sottaciute, o ignote ai più, le vicende che invece hanno riguardato i campi di concentramento e di lavoro italiani per gli ebrei.

Personale è la mia partecipazione all’atrocità della deportazione degli italiani, conservando intatto il diario di prigionia di mio nonno materno, catturato dai tedeschi in Albania e detenuto in Germania per 19 mesi, in un campo di concentramento nei pressi di Dachau; e una partecipazione mediata, consequenziale, è stata poi quella verso l’internamento degli ebrei in Italia, ed ancor più atrocemente nelle terre d’oltralpe.

A quei lavoratori schiavizzati non risulta si sia dedicato spazio nelle riviste giuslavoristiche del momento, fintanto che, poi, l’ebrezza per la nuova Costituzione ha eclissato completamente, nella prospettiva giuslavoristica⁵⁰, un momento così oscuro della storia italiana.

Eppur si trattava di un compito affidato anche ai lavoristi, non alleggerito dalla considerazione che questa era la guerra.

Un linguaggio vuoto che non può, anch’esso, non lasciare segni.

⁴² Cass. 18 dicembre 1940, in *Foro It.*, 1941, II, coll. 74-75 con annotatore di redazione che precisa come non possa correre dubbio sulla chiarezza della norma che non consente, anche a chi abbia ottenuto di risiedere nel Regno, di esercitare una delle libere professioni escluse dagli elenchi.

⁴³ Cass., S.U., 14 aprile 1943, n. 870, in *Foro It.*, 1943, I, col. 932.

⁴⁴ Cass., S.U., 15 giugno 1943, n. 1474, in *Mass. Foro It.*, 1943, col. 362.

⁴⁵ Predisposto sulla falsariga della Carta di Verona del 14 novembre 1943. In argomento, L. PICCIOTTO FARGION, *Polizia tedesca ed ebrei nell’Italia occupata*, in *Riv. St. Cont.*, 1984, vol. 13, spec. p. 469.

⁴⁶ L’ordine è presente nei fondi della Prefettura dei vari Archivi di Stato provinciali. Il documento è in essi datato per ricevuto il 1 dicembre 1943.

⁴⁷ Per una mappa di tali campi, cfr. M. SARFATTI, *Le leggi antiebraiche*, cit., p. 57. Buona anche la ricostruzione, anche delle fonti, in https://it.wikipedia.org/wiki/Campi_per_l%27internamento_civile_nell%27Italia_fascista.

⁴⁸ Si badi, ad esempio, all’obbligo di stretta vigilanza che l’ordine di polizia imponeva nei riguardi di tutti coloro che, nati da matrimonio misto, si erano visti applicare le leggi razziali italiane.

⁴⁹ Anche sul concetto di lavoro polacco nella storiografia della DDR, interessante è il contributo ricostruttivo elaborato da B. MANTELLI, *Camerati del lavoro. I lavoratori italiani emigrati nel terzo reich nel periodo dell’asse 1938-1943*, La nuova Italia, Firenze, 1992.

⁵⁰ Non anche in quella storiografica, fortunatamente densa di contributi di elevato valore storico-sociale.

6. *L'epoca nuova delle restituzioni e delle reintegrazioni: per una non dissimile vocazione alla sconfitta del diritto al lavoro.*

Sul fronte della produzione normativa, vari sono stati gli interventi predisposti con la finalità di reintegrare gli ebrei privati del lavoro. Altra cosa sarebbe affermarne il successo.

Il progressivo ristabilimento di un'Autorità di governo, contraria al regime fascista, garanti l'emanazione, fin dagli inizi del 1944⁵¹, di misure atte a contrastare, concretamente, le privazioni subite dagli ebrei, nel tentativo, tra gli altri, di ricollocare gli estromessi nelle aziende, fabbriche o amministrazioni dalle quali erano stati licenziati a motivo delle leggi razziali⁵². Una norma in particolare, dal sapore sostanzialistico, disponeva per l'abrogazione di *“tutte quelle disposizioni che per qualsiasi atto o rapporto richiedono accertamento o menzione di razza, nonché ogni altra disposizione o norma, emanata sotto qualsiasi forma, che sia di carattere razziale”* (art. 1, d.l. 25/44 cit.)⁵³.

Ma a cominciare dalla manualistica del lavoro, nessun peso fu dato al regime delle reintegrazioni nelle aziende o enti. Alcuni testi si limitavano a meri richiami generici, come quello limitato alla circostanza che *“anche la nazionalità può avere influenza sulla capacità giuridica al lavoro”*⁵⁴.

Quanto alla magistratura del lavoro, l'esiguo numero di ricorsi non consente di avere reale cognizione di quanto accaduto in quegli anni. Vero è, tuttavia, che la percezione che si finisce per avere è quella dell'assenza di una giustizia *sostanziale*; assenza ancora una volta dettata (almeno in parte) da un alluvionale e non omogeneo percorso restitutorio.

Tale fu il caso del sig. Mascagna⁵⁵, dipendente della Società romana di elettricità, che si vide negare la giurisdizione dal Tribunale di Roma perché, come va ricordato, il d.l. 9/1944 demandava a speciali Commissioni provinciali l'accertamento della sussistenza di quei motivi *“politici”* all'origine del precedente recesso datoriale, così da decretarne o meno il diritto alla riassunzione.

La previsione di un siffatto adempimento, che ebbe esito negativo per Mascagna, fu letta quale condizione essenziale alla riammissione al lavoro, e quale motivo di improcedibilità in sede giudiziaria, rendendo di fatto irrilevanti: sia le ragioni *politiche* di emarginazione che nel suo caso risalivano perfino al lontano 1932; sia il fatto che Mascagna di quel recesso politico continuasse a subire le conseguenze essendo privo del lavoro; sia il fatto che quelle commissioni provinciali fossero già inattive da qualche anno, con ciò rendendo di fatto non più conseguibile quel *“diritto soggettivo quale, senza dubbio, è quello stabilito dall'art. 1 del decreto n. 9 del 1944, il che equivale, a sua volta, a riconoscere la assoluta mancanza di armonia nel complesso dei provvedimenti legislativi in materia”*⁵⁶; e soprattutto trascurando che, stante la natura consultiva di tali commissioni, il giudice ordinario aveva mantenuta inalterata la funzione di verificare l'esatta applicazione della legge e reintegrare nel suo diritto chi avesse subito un'ingiusta lesione.

⁵¹ Le principali misure predisposte allo scopo furono, in particolare, il r.d.l. 6 gennaio 1944, n. 9 ed il r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25, che interveniva anche per l'abrogazione delle leggi razziali e degli articoli del codice civili filo-fascisti. Si vedano tuttavia anche il d.lgs.lgt. 19 ottobre 1944, n. 301 relativo alla *revisione delle carriere dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni*;

⁵² Si fa notare quanto riportato nella nota redazionale a Cass. n. 96/1948, (*Philippstal*) cit., in riferimento al r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 26 relativo alle retrocessioni agli ebrei non solo degli immobili ma anche delle *aziende*, vendute in ottemperanza alle leggi razziali: *“la pubblicazione [del suddetto r.d.l.] venne ritardata in quanto si voleva subordinare la sua applicabilità alla cessazione delle ostilità con la Germania, e alla conseguente liberazione dell'intero territorio nazionale”*.

⁵³ Già in questo senso, il precedente r.d.l. n. 9/44 cit., il cui articolo 1 disponeva la riammissione in servizio nei riguardi dei *“dispensati dal servizio o licenziati per motivi politici”*.

⁵⁴ C. SEGA, *La capacità lavorativa e la sua tutela giuridica*, Giuffrè, Milano, 1948, p. 42.

⁵⁵ Cfr. T. Roma, 13 ottobre 1948, in *Foro It.*, 1948, I, col. 279.

⁵⁶ Così in riferimento a T. Roma sopra citata, M. SCORZA, *Questioni di competenza nella applicazione delle leggi riparatorie in favore dei lavoratori licenziati per motivi politici*, in *Foro It.*, 1948, I, col. 280.

Ma l'argomentare giurisprudenziale maggiormente capace di negare quella giustizia sostanziale – che i giudici avrebbero dovuto invece cogliere nella normativa restitutoria emessa dopo l'8 settembre 1943 – si basava sull'applicazione pedantesca, capziosa, dei citati articoli 1 dei regi decreti nn. 9 e 25 del 1944. Così, la circostanza che il licenziamento dei lavoratori ebrei fosse avvenuto, per motivi indiscutibilmente razziali, ma dietro ordine di soggetto che non ne aveva formalmente l'autorità, ha indotto le Corti a negare il diritto alla riassunzione.

E l'ordine del segretario del fascio e della confederazione sindacale fascista, che al sig. Fiandra costò il posto di lavoro che aveva presso La Fondiaria, era un ordine illegittimo. O meglio: a prescindere dall'ordine di licenziamento impartito dall'associazione sindacale fascista al datore di lavoro – associazione che era comunque un organismo di diritto pubblico, in grado di esercitare efficacemente pressioni politiche – non correva un obbligo di legge per il licenziamento da parte dell'azienda privata in cui Fiandra era impiegato. Se non c'era stato un vero obbligo di licenziamento non doveva esserci neppure un obbligo di riammissione al lavoro.

Tali soluzioni, secondo le Corti⁵⁷, erano implicate dalla dizione letterale dell'art. 1, r.d.l. 25/44 nella parte che richiamava ogni “*disposizione o norma*” di carattere razziale.

Impostazione, questa del caso Fiandra, che avevano palesemente manifestato anche i giudici di primo e secondo grado del caso Philippsthal⁵⁸, interpretando questa volta in maniera estremamente stringente entrambi i r.d.l. n. 9 e n. 25 del 1944, ma soprattutto ribadendo la circostanza che il sig. Philippsthal non era beneficiario del diritto alla riassunzione perché l'azienda, privata, con oltre cento dipendenti, da cui era stato licenziato, non era stata costretta per legge al recesso, bensì costretta solo a revocargli l'incarico di dirigente.

In un contesto in cui, dunque, appariva già chiaro che la teoria era una cosa e la pratica un'altra, meritò particolare menzione, anche se ad opera di un commentatore anonimo, la pronuncia di primo grado del sig. Fiandra, resa dal Tribunale di Firenze⁵⁹, che fu in generale la sola giurisprudenza a disporre palesemente la necessità di dare corpo a quella tutela sostanziale dettata dalla normativa antifascista; una tutela di fatto che già si era affacciata al pubblico apprezzamento dopo l'emanazione dell'art. 3 della Carta costituzionale⁶⁰, ma ancora difficilmente penetrata nelle Corti.

Non illogico sarebbe dunque interrogarsi sulle ragioni di un così eccessivo rigore formale, della magistratura, nell'interpretare norme pensate, in tutta evidenza, per conseguire una giustizia effettiva, concreta. Ciò anche se va detto che il formalismo giuridico caratterizzò ampiamente la giurisprudenza di quegli anni⁶¹, aggrappata al convincimento che discostarsi dalla lettera della legge

⁵⁷ Sul caso, Cass. 29 luglio 1950, n. 2194, in *Foro It.*, 1950, I, coll. 1133-1135. La Cassazione conferma la Corte d'Appello di Firenze, che tuttavia non risulta pubblicata. Secondo la Corte: “*l'obbligo di riassunzione in servizio, sancito dal r.d.l. 20 gennaio 1944, n. 25 in favore dei dipendenti già licenziati per motivi razziali, sussiste quando il licenziamento sia stato disposto per adempiere ad un preciso obbligo di legge, la cui inosservanza avrebbe comportato la comminazione di sanzioni penali. Tale obbligo non sussiste se, ancor prima della emanazione delle disposizioni razziali, l'imprenditore fu indotto a licenziare l'impiegato israelita da enti che, come le associazioni sindacali fasciste, non ne avevano i poteri*”.

⁵⁸ Anche su tale caso cfr. L. GAETA, *op. ult. cit.*, p. 161 ss. Le due pronunce di primo e secondo grado (tribunale e Corte di appello di Milano) non risultano pubblicate. I relativi contenuti si ricavano dalla pronuncia di Cassazione (cfr. Cass. 24 gennaio 1948, n. 96, *cit.*), sulla quale oltre.

Non si fa fatica a pensare che la stessa soluzione sarebbe stata fornita al sig. Goldstaub, se costui avesse agito per l'applicazione delle leggi riparatorie.

⁵⁹ T. Firenze, 29 novembre 1948, *Fiandra c. La Fondiaria*, *cit.*

⁶⁰ In riferimento all'art. 3, comma 2, Cost. e per una sua lettura in termini di giustizia sostanziale, sia consentito un rinvio a L. LAZZERONI, *Eguaglianza, lavoro, regole di parificazione*, *cit.*, spec. p. 47-59.

⁶¹ Quello spirito di rigore ed ossequio (ad un tempo) verso la lettera della norma (anche iniqua che apparisse) coinvolgeva anche gli intellettuali e studiosi del tempo. Si veda ad esempio un passo di P. CALAMANDREI, *La certezza del diritto e la responsabilità della dottrina*, Vallardi, Milano, 1942, p. 177: “*(...) questo culto della legalità a tutti i costi, questo sconsolato ossequio alle leggi, solo perché sono tali, e anche se il cuore le maledice e ne affretta col desiderio l'abolizione, ha una sua grandezza morale che raggiunge spesso, senza slanci apparenti, il freddo e meritato eroismo*”.

fosse come porsi in contrasto con il diritto. E in tal modo si è tentato di spiegare ciò che, nel contesto riparatorio verso le persecuzioni razziali, appariva di buon grado come una forma di antisemitismo delle Corti⁶².

Così come interessante sarebbe valutare a fondo, con maggiore penetrazione fra le trame della giurisprudenza, i diversificati percorsi giudiziari, almeno in ambito lavoristico, che hanno riguardo gli ebrei reintegrati e i lavoratori filo-fascisti epurati o epurandi⁶³, che appunto rafforzano il sospetto di un diverso incedere di quella magistratura. Per entrambi, diritti di riassunzione ed epurazione, si trattava in fondo di affrontare la stessa questione⁶⁴: quella di realizzare e costruire un percorso di giustizia sostanziale, al cospetto di norme forse ancor più imprecise e contraddittorie, nel caso del processo epurativo⁶⁵, all'interno delle quali sarebbe apparso ben più facile insinuarsi, sempre che lo si fosse davvero voluto fare.

Ed ecco che, anche dalla prospettiva della dimensione lavoristica, si può cogliere come il rallentamento della democrazia fosse dipeso dalla circostanza che gli uomini che avrebbero dovuto democratizzare il Paese fossero quelli più compromessi con il precedente regime, i più imbevuti di quella ideologia⁶⁶. A distanza di alcuni anni dalla fine del conflitto bellico, quel processo diretto a "defascistizzare" le amministrazioni dello Stato risultava ancor più destinato al fallimento, soppiantato da una logica compromissoria della burocrazia.

7. *La giustizia formale e l'ingiustizia sostanziale nell'impiego privato e pubblico.*

Il lavoro dipendente scontava dunque l'enorme ostacolo di una magistratura propensa ad una applicazione rigida, letterale, dei precetti normativi. Ma tale aspetto non costituì il solo ostacolo. Nell'impiego privato il sistema delle restituzioni operante a partire dal 1944 veniva di fatto completamente invalidato da aspetti ancor più insormontabili. Non correva differenza tra la riassunzione, ad opera del datore di lavoro, disposta spontaneamente, cioè dietro semplice richiesta del lavoratore ebreo, e quella disposta dietro ordine giudiziale, ovvero in applicazione delle leggi restitutorie antifasciste. Anche in questo secondo caso, il datore di lavoro manteneva inalterato il suo pieno potere di recesso senza motivazione, salvo preavviso, potendo vanificare completamente in un solo momento il risultato ottenuto dal lavoratore dopo anni di ricorsi giudiziari.

Di tale assurda contraddizione del sistema le stessi Corti si resero in un certo senso partecipi. Quando la Cassazione⁶⁷, del citato caso Philippsthal, arrivò a decretare l'applicazione dell'obbligo reintegratorio a suo vantaggio, non celò la naturalezza con la quale tale risultato avrebbe potuto

⁶² Pur concordando sull'attaccamento alla lettera della legge ad opera delle Corti, ritiene tuttavia di escludere un antisemitismo della magistratura A.C. JEMOLO, *Presentazione*, in G. FUBINI, *La condizione giuridica dell'ebraismo italiano. Dal periodo napoleonico alla Repubblica*, La Nuova Italia, Firenze, 1974, p. XVI ss. Non condivide tale valutazione A. CANARUTTO, *Le leggi contro gli ebrei e l'operato della magistratura*, in *Rass. Mens. Israel*, gennaio-agosto 1988, n. 1-2, p. 35.

⁶³ Quanto alla normativa sulla epurazione, in chiave lavoristica, si vedano il r.d.l. n. 29-B del 28 dicembre 1943, *Defascistizzazione delle Amministrazioni dello Stato, degli Enti locali e parastatali, degli Enti comunque sottoposti a vigilanza o tutela dello Stato e delle Aziende private esercenti pubblici servizi o di interesse nazionale*; la legge 26 maggio 1944, n. 134, *Punizione dei delitti e degli illeciti del fascismo*; ed in particolare il d.lgs.lgt. n. 702 del 9 novembre 1945, *Epurazione delle pubbliche Amministrazioni, revisione degli albi delle professioni, arti e mestieri ed epurazione delle aziende private*, sulla facoltà del Governo di dispensare dal servizio i lavoratori implicati.

⁶⁴ Pur di fronte ai numeri molto elevati degli ebrei colpiti dalle leggi razziali rispetto ai fascisti (presunti o tali) sottoposti a procedimento epurativo, ben pochi dei primi ottennero di essere ristorati e molti dei secondi di non subire conseguenze negative.

⁶⁵ Con tale ferma valutazione critica esordisce P. GRECO, *Epurazione e licenziamento*, cit., col. 457.

⁶⁶ Si intrattiene particolarmente su tali aspetti C. PAVONE, *Alle origini della Repubblica. Scritti sul fascismo, antifascismo e continuità dello Stato*, Bollati Boringhieri, Torino, 1995, *passim*.

⁶⁷ Cass. n. 96/48 cit.

essere vanificato, ad opera del datore di lavoro, recedendo con preavviso dal contratto, così come consentito dalla normativa sull'impiego privato.

E la stessa Corte lesse con altrettanta naturalezza anche l'assenza, nelle leggi riparatorie, di un diritto ad essere ricollocato nelle medesime mansioni; così come l'assenza di un diritto a beneficiare degli arretrati economici, o del conteggio dell'anzianità, per il tempo in cui era durata la privazione del lavoro.

Ed ecco dunque che, nelle imprese private dalle quali gli ebrei erano stati ampiamente estromessi, il diritto di riassunzione oltre ad essere subordinato a tecnicismi giuridici della legge, non era affatto sorretto da concrete misure restitutorie: niente arretrati; niente anzianità; niente indennizzo per le retribuzioni perse; niente riconoscimento della professionalità. Esclusa, altresì, la prospettiva di un risarcimento danni di natura civilistica⁶⁸.

Ed a completamento del quadro, andavano annoverati: l'elevato numero di ebrei deceduti; il lungo tempo trascorso con la privazione del lavoro (dal 1938 al 1944/45 a seconda dei territori) e il conflitto bellico nel frattempo intervenuto. Elementi che avevano comportato una elevatissima fluidità del mercato del lavoro, con la cessazione di molte imprese e comunque la ricollocazione altrove degli estromessi. Circostanze a cui va aggiunta la tardività delle leggi che prevedevano, ad esempio, le indennità per la perdita della capacità lavorativa dei detenuti nei campi di concentramento⁶⁹, e la tardività del sistema riparatorio per la geografia degli stanziamenti degli Ebrei (essenzialmente al nord e centro/nord⁷⁰, con un processo di liberazione avviato dal meridione d'Italia), così decretando una sorte funesta del lavoro.

Si comprende dunque meglio quanto Cassazione n. 96/48 cit. affermò, circa un legislatore, del 1944, che, a suo dire, avrebbe voluto, *“deliberatamente, lasciare la regolazione dei pochi casi di riassunzione, interessanti gli ebrei appartenenti a determinate aziende private, alla libera contrattazione tra le parti interessate, caso per caso”*.

Non si poteva dubitare, in effetti, che quei “casi”, *rectius* che quei lavoratori, sarebbero stati pochi.

Pochi, ma tenacemente bisognosi di non essere sopraffatti da una giustizia ingiusta, come per gli eredi di Philippsthal, deceduto e licenziato nello stesso momento, dalla stessa azienda che aveva perfino tentato di addurre una giusta causa per non ottemperare all'ordine di riassunzione imposto dalla Cassazione⁷¹, ben due anni prima⁷².

⁶⁸ *“Il sistema della legislazione abrogativa e restitutoria esclude il diritto al risarcimento dei danni che eventualmente fossero derivati da provvedimenti legislativi e amministrativi in materia razziale”*. Così Cass. 12 agosto 1949, n. 2297, Fubini c. Min. Interno, in *Giur. Cass. Civ.*, 1942-1953, col. 1884.

⁶⁹ Sulle provvidenze a favore dei perseguitati intervenne infatti una legge del 1955 (l. n. 96 del 10.3.1955) su cui si inserirono una serie di provvedimenti successivi, anche molto complessi. Questi prevedevano, in riferimento eventualmente agli ebrei, due misure in particolare: (1) un assegno di benemeranza per i cittadini perseguitati (anche a motivo razziale), rivolto anche a coloro che erano stati detenuti, o seviziati, o assegnati alle case di lavoro; (2) un assegno annuo a favore dei familiari di cittadini italiani deceduti a motivo di persecuzioni politiche o razziali.

⁷⁰ Vedasi ad esempio, M. SARFATTI, *Le leggi antiebraiche*, cit., p. 11 e cartografia p. 56.

⁷¹ Si legge nella parte in diritto della pronuncia di Cassazione 11 dicembre 1950, n. 2710, in *Foro It.*, 1951, I, col. 878, che la lesione della fiducia che impediva la riassunzione, a dire dell'azienda, era derivata dalla condotta di Philippsthal che deduceva *“gravi ma infondate denunce di collaborazionismo col tedesco a carico del Direttore generale dell'Azienda”*.

⁷² Diversa e maggiore l'elasticità che seguì la Consulta nel caso del sig. Caratelli, lavoratore sottoposto a giudizio di epurazione, che ottenne dal Tribunale di Roma 12 settembre 1950 (in *Foro It.*, 1950, I, col. 1123 ss.) di essere indennizzato per tutti i danni dovuti all'azienda che si rifiutava, in modo non troppo dissimile rispetto al caso di Philippsthal, di riassumere l'epurato assolto dalla Commissione di epurazione.

Della Corte di Appello di Roma in riferimento al caso di Mauceri, licenziato nel corso del giudizio di epurazione, già si è detto sopra. Su quel caso, si vedano altresì le interessanti osservazioni di C. FORNARIO, *Giudizio di epurazione e risoluzione del contratto di lavoro*, in *Foro It.*, 1948, I, col. 779 ss., che evidenzia appunto un deviare da quel formalismo giuridico: *“Per suffragare la sua decisione, la sentenza annotata è stata costretta a desumere dalle norme sull'epurazione «una limitazione della generica facoltà di recesso stabilita nel codice civile» costruendo un nuovo caso di temporaneo divieto di licenziamento, che non è scritto nella legge”*.

E se una ingiustizia è tanto più tale quanto tarda a venire, un passaggio di quella Cassazione merita di essere riportato: “*La Ditta poteva (la stessa sentenza [n. 96/48] lo enuncia) licenziare ad nutum quello che sostanzialmente era un impiegato impostole dalla legge per finalità sociale. Essa avrebbe potuto persino considerare come giusta causa di licenziamento senza preavviso il rifiuto ingiustificato che il Philippstall avesse opposto a una ragionevole soluzione consensuale della situazione anormale, dovuta al susseguirsi di antitetici indirizzi di politica sociale e di leggi relative*” (col. 878).

Tale passaggio esprime in effetti una dimensione latamente presente, relativa alla individuazione del giusto bilanciamento tra contrapposti interessi⁷³, per non far ricadere, sull'incolpevole (ma non necessariamente tale) datore di lavoro privato, le conseguenze economiche delle leggi riparatorie. Il che rende ancor più evidente l'incapacità di quelle leggi di ristorare concretamente gli ebrei estromessi dal lavoro privato, in mancanza del ben che minimo accollo, a carico dello Stato, di quel dovere riparatorio per la privazione del lavoro.

Ben diversi furono i diritti fatti oggetto di restituzione da parte delle disposizioni riparatorie per il pubblico impiego. Per gli ebrei estromessi a motivo delle leggi razziali, la normativa prevedeva il diritto alla riassunzione, come per il privato. Ma in tal caso, la presenza di un particolare regime legislativo (generale) di “*inamovibilità*” del dipendente pubblico (salvo colpe disciplinari), metteva al riparo il lavoratore da una eventuale successiva azione datoriale volta a recedere dal rapporto di lavoro.

La riassunzione in servizio garantiva altresì, sempre per previsione normativa, il diritto al “*grado ed [al] posto di anzianità nel grado*” che il lavoratore aveva “*all'atto della dispensa*”⁷⁴, ma non anche (in questo come nel privato), il diritto alla corresponsione degli emolumenti persi durante il periodo di privazione del lavoro, o il diritto ad un indennizzo⁷⁵. Sul fronte del diritto alla ricostruzione di carriera, invece, la giurisprudenza si mostrò propensa ad affermare la discrezionalità dell'ente nell'adottare il relativo provvedimento (salva pertinente motivazione)⁷⁶.

Nel caso del lavoro pubblico, peraltro, fu ulteriormente introdotta, con d.l. 19 ottobre 1944, n. 301, la previsione che dava diritto alla riassunzione per motivi ancor più latamente “*politici*”⁷⁷, con

⁷³ Sempre in ambito lavoristico, la necessità di equilibrio nella regolazione di contrapposti interessi nel frattempo costituitisi, emerse anche nella particolare dimensione del lavoro femminile. Se nei primi anni del '900 ed anche durante il regime fascista fu largamente perpetrata una discriminazione nei riguardi delle donne, sostanzialmente indotte, attraverso leggi restrittive, alla cura della dimensione familiare-domestica, l'avanzare della guerra favorì il subentro delle donne nelle aziende, per sopperire agli uomini partiti per il fronte o impegnati nelle operazioni belliche o altrimenti deportati. Il successivo rientro di quella manovalanza determinò un sostanziale conflitto tra l'interesse delle prime di conservare il posto di lavoro e quello degli uomini di essere ricollocati, riassunti. Sulla questione, più diffusamente, A. ROSSI-DORIA, *Le donne sulla scena politica*, in *Storia dell'Italia repubblicana*, vol. I, *La costruzione della democrazia*, Einaudi, Torino, 1994, p. 837; M. V. BALLESTRERO, *La protezione concessa e l'uguaglianza negata: il lavoro femminile nella legislazione italiana*, in A. GROPPI (a cura di), *Il lavoro delle donne*, Laterza, Roma-Bari, 1996, p. 445 ss. Cfr. inoltre C. SEGA, *La capacità lavorativa e la sua tutela giuridica*, cit., p. 42, nt. 40: “*per ovviare alla disoccupazione, specialmente dei reduci dalla guerra, si è (...) inibita l'assunzione agli impieghi pubblici e assimilati delle donne sposate (e genericamente delle donne) e si sono obbligate le aziende private a ridurre, sotto certe condizioni, il personale femminile occupato*”.

Il profilo relativo alle esigenze di bilanciamento emerge poi, fuori dal campo del lavoro, in relazione alla questione delle espropriazioni immobiliari verso gli ebrei e della tutela del terzo acquirente. Su tale bilanciamento, cfr. M. TOSCANO, *Dall'“Antirisorgimento” al postfascismo: l'abrogazione delle leggi razziali e il reinserimento degli ebrei nella società italiana*, in M. TOSCANO (a cura di), *L'abrogazione delle leggi razziali in Italia*, Roma, 1988, p. 21 ss.

⁷⁴ Art. 4, r.d.l. n. 9/44 cit.

⁷⁵ Art. 5, r.d.l. n. 9/44 cit.

⁷⁶ Cfr. ad esempio C. Stato, 13 luglio 1948, n. 518, *Martella c. Comune di Genova*, in *Foro Amm.*, 1949, I, 2, p. 120; C. Stato 29 marzo 1948, n. 315, *Festa c. Ufficio italiano cambi*, in *Riv. Amm.*, 1949, 2, p. 198.

⁷⁷ Così da garantire la riassunzione anche nei riguardi di chi si fosse allontanato dal servizio, pur volontariamente, per ragioni di incompatibilità politica con il regime fascista. Cfr. G. DALLARI, *Giurisprudenza ragionata in tema di riassunzione ai pubblici impieghi e di ricostruzione di carriera di personale già licenziato per motivi politici*, in *Riv. Trim. Dir. Pubbl.*, 1953, p. 245 ss.

l'effetto di limitare le letture rigorose del dato normativo che si erano avute nel settore privato, ma al tempo stesso con il rischio di “*concedere vantaggi di carriera e benefici non meritati a persone non degne*”, a motivo di una certa condiscendenza “*verso chi si asseriva vittima politica*”⁷⁸.

Le maggiori garanzie restitutorie predisposte per il lavoro pubblico, rispetto all'impiego privato, non mancarono tuttavia di scontare i limiti legati al ridotto numero di coloro che in effetti ne hanno poi beneficiato. Senza contare che tale regime, anche sulla carta della legge, continuò ad essere meno garantista di quello accordato al dipendente pubblico comune, non ebreo, licenziato illegittimamente. Dipendente comune che in effetti poteva contare su di un sistema di *restitutio in integrum* che assicurava anche il pagamento degli stipendi non riscossi durante il periodo non lavorato, unitamente agli interessi, dedotto solo quanto *medio tempore* percepito attraverso altra attività lavorativa⁷⁹.

8. Il “*lavoro della razza*” alla *Assemblea Costituente*.

In tempi molto ravvicinati giunsero i lavori alla Carta costituzionale. Un vento nuovo si prospettò anche per gli ebrei e per gli stranieri in generale. Un vento che si portò dietro il ricordo dei crimini commessi dal regime fascista e, soprattutto, il bisogno di riscatto dell'intera civiltà italiana.

Gli articoli della Costituzione che furono dedicati al lavoro ed ai diritti dei lavoratori mostrano di aver tenuto conto di entrambe le necessità. Mostrano, dunque, anche quella che fu una riflessione consapevole (talvolta implicita) sul modo attraverso cui evitare il ripetersi di certi abomini. Come vedremo, quella di parlare di diritti dei lavoratori “*senza specificazione*”, fu la soluzione per lo più accolta nelle norme dedicate o comunque riguardanti il “*lavoro*”, per impedire il perpetrarsi di nuove discriminazioni contro gli ebrei o gli stranieri in generale.

Anche in questo caso ci fu dunque un *vuoto* di parole, che voleva tuttavia significare il pieno dei diritti.

Nella relazione di Giuseppe Di Vittorio, incentrata, come lui stesso dirà nell'*incipit*, “*solo sul lavoro e senza sconfinare da esso*”, balza agli occhi la proposta di un primo articolo secondo cui: “*Il diritto di associazione è riconosciuto a tutti i cittadini italiani d'ambo i sessi, ed agli stranieri residenti legalmente sul territorio nazionale, senza distinzione di razza*”.

L'influenza del passato regime corporativo si preannunciava determinante, nella redazione delle norme sul lavoro.

Ed in effetti nella seduta dell'11 ottobre 1946, si trattò di valutare i risvolti di tale affermazione, legati ai diritti degli stranieri in Italia. E così: accanto alle posizioni di Pesenti, che propose comunque di inserire il richiamo alla nazionalità come fattore di garanzia contro le discriminazioni; di Togni che al contrario riteneva che il richiamo alla razza o alla nazionalità avrebbe significato ammettere associazioni di stranieri in Italia, “*che potrebbero anche contrastare con gli interessi della nostra democrazia*”, ed accanto ai rilievi riproposti da Di Vittorio circa la necessità di sancire perlomeno il principio che lo straniero ha parità di diritti nelle associazioni italiane, finì per prevalere una più sobria soluzione. Si trattò di una soluzione originariamente proposta da Rapelli e condivisa in particolare da Fanfani, nel ritenere che il rischio razziale e delle relative segregazioni perpetrate dal fascismo, potesse arginarsi anche attraverso una non menzione della differenza tra gli italiani e tutti gli altri. Perché una norma che “*non faccia particolari specificazioni*” sottintende un diritto di associazione non solo per i cittadini italiani, ma anche per gli stranieri, in assoluta indipendenza da presupposti di sesso e razza.

⁷⁸ ID., *op. ult. cit.*, p. 246.

⁷⁹ Circa il sistema di *restitutio in integrum* vigente nel pubblico impiego, cfr. ad esempio F. SANTOSUOSSO, *Limiti della «restitutio in integrum» conseguente all'annullamento di un atto estintivo del rapporto di pubblico impiego*, in *Foro It.*, 1953, IV, col. 7 ss.

All'esito di una lettura complessiva dei lavori, attinenti al diritto di *associazione e ordinamento sindacale*, quella descritta rappresentò l'unica occasione nella quella la nube minacciosa del passato regime fascista e delle segregazioni razziali fece capolino nel dibattito in terza sottocommissione. E la soluzione fu, appunto, quella di evitare di rimarcare le differenze per giungere all'affermazione di diritti universali.

La stessa nube tornò ad affacciarsi, pur se in dimensionamenti talvolta frammentati, anche in riferimento ad altre disposizioni riguardanti il lavoro.

Ciò a partire dalla formulazione che si pensò di dare ad alcune norme, come fu nel caso del primo articolo approvato dalla terza sottocommissione che legava il diritto al lavoro allo *status* di italiano: *“La Repubblica riconosce a tutti i cittadini italiani il diritto al lavoro e predispose i mezzi necessari al suo godimento”*⁸⁰. E così a partire dalla seduta del 4 ottobre 1946 la prima sottocommissione invitò a tenere conto di quella formulazione che la terza sottocommissione aveva già dato alla norma sul diritto al lavoro, eliminando, a poco a poco, nel volgere delle varie proposte di articolo che furono formulate, il termine *“italiani”* senza tuttavia affrontare una discussione specifica al riguardo. Nel corso del dibattito che ne seguì⁸¹, acclarato implicitamente che il diritto al lavoro sarebbe stato dei *“cittadini”* senza specificazione, fu dunque detto che il lavoro doveva essere trattato come l'asse portante dell'ordinamento democratico. In quel contesto, un lieve cenno di Mastrojanni fu rivolto a ricordare come il concetto di democrazia, *“negli ultimi anni”*, si fosse svuotato anche attraverso la privazione del lavoro. Nulla di più.

La questione del diritto al lavoro degli *italiani*, abbandonata dunque nel corso dei lavori in sottocommissione, non fu ripresa in seno all'Assemblea costituente, e Leo Valiani (autonomista), nella seduta pomeridiana del 17 marzo 1947, tenne comunque a precisare come il legame tra democrazia e lavoro richiedesse di essere semplificato, nel linguaggio, alleggerito in nome della chiarezza, perché *“uno dei difetti fondamentali dell'antifascismo — difetto che noi scontiamo amaramente — [era stato] quello di non aver tenuto e di non tenere presente l'importanza della chiara formulazione giuridica. Se l'epurazione è fallita, se l'amnistia ha dato risultati diversi da quelli di pacificazione che da essa ci si ripromettevano, ciò si deve, sì, a ragioni sociali e politiche complesse, che sono essenzialmente quelle di non aver potuto portare a termine in Italia la rivoluzione popolare, ma si deve anche alle incongruenze giuridiche di queste leggi stesse”*.

Ed in effetti, il diritto al lavoro che fu sancito nell'art. 4 Cost., approvato in Assemblea, divenne un *chiaro* diritto di tutti i cittadini, italiani e non.

Anche durante la formulazione dell'attuale art. 3 (allora art. 7), in sottocommissione, la questione razziale potrebbe apparire come scarsamente rilevante, almeno nelle pieghe del dibattito. In questo caso la superfluità può però dirsi legata alla circostanza di una evidente, fin da subito, volontà di inserire il richiamo alla razza a supporto del principio di eguaglianza. Discussa⁸² fu soltanto la proposta, di Dossetti, di aggiungere, in senso rafforzativo, dopo la razza, la *“nazionalità”*, o quella di Mancini, di prevedere anche l'inciso *“politico”*, dopo *“sociale”*.

Più acceso fu, invece, il dibattito in Assemblea costituente. Targetti⁸³ esternò il convincimento che le nefandezze del pregresso regime fascista si fossero concretizzate *“più barbaramente che in qualsiasi altro modo, con la persecuzione razziale”* e che in ragione di ciò fosse opportuno ragionare attorno all'uso del termine *razza*⁸⁴, che *“suona tanto male”*, rispetto a quello di stirpe.

Non va dimenticato, infatti, che in vista dei lavori alla Carta costituzionale le comunità israelitiche presenti in Italia fecero pervenire ai membri dell'Assemblea alcune *“circolari”* sulle

⁸⁰ E così prima, nella seduta del 20 settembre 1946, Giua propose di scrivere che *“Ogni cittadino italiano, in possesso del titolo necessario ha diritto di esercitare una professione nel territorio della Repubblica”*.

⁸¹ Cfr. ad esempio la seduta del 28 novembre 1946.

⁸² Nella seduta dell'11 settembre 1946, in seno alla prima sottocommissione.

⁸³ Si veda la seduta pomeridiana del 15 marzo 1947.

⁸⁴ Come aveva proposto l'onorevole Lucifero.

necessità della comunità stessa⁸⁵. Una di queste atteneva all'uso del termine stirpe, suggerito in luogo di quello di razza. Fu Cingolani (democristiano)⁸⁶ a farsene carico di fronte ai colleghi: *“Essendo gli israeliti italiani stati vittime della campagna razzista fatta dal nazi-fascismo, a me sembra che accogliere il loro desiderio corrisponda anche ad un riconoscimento della loro ripresa di una perfetta posizione di uguaglianza fra tutti i cittadini italiani”*. Numerosi furono gli applausi al centro. Ma la proposta fu rifiutata, proprio in ragione, come sostenne Laconi (del partito comunista), del bisogno di mantenere chiaro *“un preciso riferimento a qualche cosa che è realmente accaduto in Italia, al fatto cioè che determinati principi razziali sono stati impiegati come strumento di politica ed hanno fornito un criterio di discriminazione degli italiani, in differenti categorie di reprobî e di eletti. Per questa ragione, e cioè per il fatto che questo richiamo alla razza costituisce un richiamo ad un fatto storico realmente avvenuto e che noi vogliamo condannare, oggi in Italia, riteniamo che la parola «razza» debba essere mantenuta. (...) Il fatto che si mantenga questo termine per negare il concetto che vi è legato, e affermare l'eguaglianza assoluta di tutti i cittadini, mi pare sia positivo e non negativo”*.

E così Meuccio Ruini (del gruppo misto), presidente della Commissione per la Costituzione, pur conscio del desiderio di *“liberarsi da questa parola maledetta”*, di liberarsi da quel razzismo che lo stesso definì come *“una postuma persecuzione verbale”*, ritenne che reagire e ricordare fosse il miglior modo di sconfiggere.

Una affermazione resa invece dallo stesso Targetti, nel medesimo contesto, può essere invocata, oggi, per spiegare la ragione di così pochi (altri) formali richiami, in seno ai lavori alla Costituzione, alle efferatezze razziali del fascismo: *“Se non si cede a certi tristi ricordi ed al bisogno di condannare, ogni volta che se ne presenta l'occasione, inumane, odiose distinzioni che nel passato portarono a tante iniquità, basterebbe dire che tutti i cittadini sono eguali di fronte alla legge”*.

Ed in effetti, tale considerazione fu quella che forse accomunò molti Padri costituenti, in occasione del dibattito sulle altre norme del lavoro. In alcuni contesti emerse l'esigenza, o fu proposto, di richiamare il termine *“razza”* nella redazione delle varie norme lavoristiche o fra i principi fondamentali. E' stato solo l'articolo 3 a contenerla.

Si pensi alla proposta di Giua del 20 settembre 1946, in terza sottocommissione, sull'accesso al lavoro, una parte della quale disponeva che *“L'esercizio dell'insegnamento universitario è aperto a tutti i capaci indipendentemente da distinzioni di razza, religione, credo politico e nazionalità”*. Si trattava di una previsione che avrebbe anche dato conto che quello dell'insegnamento universitario costituiva un settore in cui gli ebrei furano molto penalizzati⁸⁷. Il successivo 26 ottobre 1946, la proposta fu liquidata dalla terza sottocommissione attraverso una più sobria formulazione che non faceva riferimento alla razza ma pur sempre disponeva per l'accesso degli stranieri ai concorsi universitari. Nel frattempo, la prima sottocommissione aveva elaborato un testo ancor più sobrio⁸⁸, che fu poi quello discusso in Assemblea, senza il richiamo al settore universitario.

⁸⁵ In ambito di lavoro, merita menzione l'invito rivolto ai Costituenti di tenere conto del sabato come giorno di riposo dal lavoro. La questione fu affrontata in occasione del dibattito in Assemblea sull'art. 36 Cost. Fu essenzialmente Luigi Meda (democratico) ad affermare che il riposo settimanale *“per i lavoratori italiani, non può che identificarsi con il riposo festivo”* e che dunque fosse la domenica. Giunse così ad affermare, dopo un lungo resoconto sulle legislazioni di altri Paesi, che ciò era condiviso negli Stati cattolici, e negato solo in quelli non cattolici. Pertanto, essendo l'Italia di tradizione religiosa cattolica non era concepibile che la Costituzione non avesse ad affermare il riposo settimanale nel giorno di domenica. E fu lo stesso Meda a rispondere, ad una voce che si levò in assemblea per puntualizzare che per gli ebrei quel giorno è il sabato, affermando, in maniera risolutiva, ma solo per quel momento – stante il mancato richiamo al giorno *“festivo”* in seno all'art. 36 Cost. in vigore – che *“In Italia, la stragrande maggioranza dei lavoratori è cattolica. In uno Stato dove la maggioranza fosse costituita da ebrei, il riposo coinciderebbe col sabato”*.

⁸⁶ Nella successiva seduta pomeridiana del 24 marzo 1947.

⁸⁷ Cfr. ad esempio G. CIANFEROTTI, *Le leggi razziali e i rettori delle Università italiane (con una vicenda senese)*, in *Le Carte e la Storia*, 2004, n. 2, p. 15 ss.

⁸⁸ Nelle sedute del 4 ottobre e del 15 novembre del 1946.

Si pensi altresì alla proposta del Presidente della terza sottocommissione, Ghidini, di una norma secondo cui *“L’accesso agli impieghi nelle pubbliche Amministrazioni e negli Enti di diritto pubblico è libera ai cittadini, salvo le limitazioni stabilite dalla legge, senza distinzione di sesso, razza, religione e fede politica”*⁸⁹. Di tale formulazione non si parlò più, già nella seduta del 14 novembre 1946, dopo il rilievo svolto da Moro che appunto fece notare la superfluità di ripetere i fattori differenziali, quando il concetto era già stato sancito nel principio di eguaglianza di tutti i cittadini.

Si pensi anche alla genesi dell’attuale art. 39 Cost.⁹⁰, in cui (come in parte già indicato), la successiva espulsione del richiamo alla *“razza”* nel corpo della norma (inizialmente proposta da Di Vittorio) fu ampiamente motivata dal riconoscimento di un generale diritto di partecipazione ed associazione sindacale di *tutti* i cittadini, come diritto implicito.

Le norme lavoristiche in Costituzione rispondono dunque ad un percorso valutativo dei Costituenti che ha abbracciato la necessità di ricordare e di sigillare l’intangibilità di quei diritti, invece gravemente negati ai lavoratori ebrei⁹¹, in uno con l’opportunità di rendere fluidi, coordinati e non ripetitivi i concetti espressi in Costituzione.

Il tutto avvenne non senza memoria degli errori del corporativismo.

Di un certo interesse, in questo senso, fu ad esempio il dibattito⁹² in riferimento ad un articolo mai entrato in Costituzione⁹³. L’articolo proposto dall’onorevole Dossetti (democristiano) recitava: *“La resistenza, individuale e collettiva, agli atti dei pubblici poteri che violino le libertà fondamentali e i diritti garantiti, dalla presente Costituzione, è diritto e dovere di ogni cittadino”*. In quel dibattito, che richiese una sola seduta, accanto alla voce quasi isolata del presidente Tupini (anch’egli democristiano) sull’inopportunità di legittimare la rivoluzione (*“in quanto sarebbe stata legale anche la rivoluzione fascista”*!), evidente fu il rifiuto del pregresso regime dittatoriale e, più in generale (non in riferimento agli ebrei), chiara fu la volontà di prevedere uno strumento contro l’oppressione dei diritti dei cittadini. L’approvazione in sottocommissione, con 10 voti favorevoli, 2 astenuti ed 1 contrario, di una norma che legittimava la resistenza civile, fu dunque molto rapida, mentre ben più lunga⁹⁴ risultò la sua bocciatura, in Assemblea costituente, dove a quel punto, però, non bastò l’esempio del lavoro vietato, dei diritti negati ai lavoratori ebrei, per far approvare la norma sul diritto di resistenza all’oppressione.

Ma il motivo fu legato al vento nuovo che la Costituzione stava soffiando nella collettività.

Ed a motivo del vento nuovo soffiato dalla Costituzione può spiegarsi (ma non necessariamente giustificarsi, questa volta), il vuoto di parole che ha riguardato la questione del lavoro schiavistico degli ebrei. Quando si trattò di discutere del concetto secondo cui *“nessuna prestazione personale”* potesse essere imposta *“se non in base alla legge”* (art. 23 Cost.)⁹⁵, i Costituenti finirono per indugiare sulla questione del lavoro coatto e, con essa, dei relativi limiti impositori ad opera dello Stato nei riguardi del cittadino, ma non fu sviluppato l’esempio che riguardava il lavoro schiavistico

⁸⁹ Si trattava di una previsione volta a richiamare i fattori differenziali nei riguardi, questa volta, dell’accesso alla pubblica amministrazione in generale, che fu proposta da Ghidini dopo l’espulsione della medesima formula dalla parte della norma relativa all’insegnamento universitario.

⁹⁰ Cfr. L. LAZZERONI, *Libertà sindacale e contrattazione collettiva: una norma impegnativa*, in L. GAETA (a cura di), *Prima di tutto il lavoro. La costruzione di un diritto all’Assemblea Costituente*, Ediesse, Roma, 2014, p. 229 ss.

⁹¹ Si badi al rilievo, riportato sotto la voce *Ebrei*, a cura di G. FUBINI, nel *Nov. Dig. It.*, Utet, Torino, 1982, p. 217, secondo cui la Costituzione italiana sembrerebbe perfino tratta *“dagli insegnamenti tradizionali della dottrina talmudica e rabbinica”*.

⁹² Nella seduta del 3 dicembre 1946 in prima sottocommissione.

⁹³ In riferimento al progetto di un art. 140 Cost., cfr. L. GAETA, *Commento all’art. 140 della Costituzione*, in L. GAETA (a cura di), *Prima di tutto il lavoro*, cit., p. 399 ss.

⁹⁴ In ben dieci sedute in Assemblea fu discusso della proposta dell’art. 50 sulla resistenza civile.

⁹⁵ In riferimento all’art. 23 Cost., si rinvia a L. GAETA, *La Costituzione consente il lavoro coatto?*, in L. GAETA (a cura di), *Prima di tutto il lavoro*, cit., p. 115 ss.

degli ebrei. In sottocommissione fu discusso⁹⁶ dell'obbligo del servizio militare e delle altre prestazioni che lo Stato avrebbe potuto richiedere, come le prestazioni urgenti per "*pubbliche calamità*" (specialmente Basso). Così come fu rilevata la superfluità di trattare del potere dello Stato di richiedere prestazioni personali, una volta constatato che il servizio militare era l'imposizione più gravosa e che ciò rendeva implicita la possibilità di essere assoggettato a "*una imposizione meno grave quale è quella della prestazione personale di lavoro*"⁹⁷.

Solo in Assemblea Capi, favorevole all'abrogazione dell'allora art. 18, rinvenne nella proposizione dell'articolo in esame una volontà puramente "reattiva" nei riguardi del passato regime e aggiunse che "*se noi vogliamo, per tutte le violazioni di libertà commesse dal fascismo, introdurre, in altrettanti articoli della Costituzione, la rivendicazione di quelle speciali libertà che sono state oppresse, violate dal fascismo, noi verremo a fare una Costituzione che non avrà quasi fine*". Ma nessun (altro) riferimento esplicito fu fatto alla persecuzione personale, schiavistica, degli ebrei in Italia ed al rischio che una simile formulazione della norma, poi approvata tal quale, potesse legittimare lo Stato a consentire l'avverarsi di una nuova tragedia umana⁹⁸.

Il vento nuovo della Costituzione aveva *davvero* spazzato via ogni dubbio sulla possibilità di uno Stato oppressore.

⁹⁶ Si veda specialmente la seduta del 15 novembre 1946 della prima sottocommissione.

⁹⁷ Così Dossetti, sostenuto nell'argomentazione da La Pira.

⁹⁸ Badini Confalonieri (nello svolgere l'emendamento proposto da Condorelli) ebbe a dire che le "*prestazioni personali*" richiamano le *corvées*, ovvero concetti medioevali, e che i soli due casi da ammettere dovessero essere quelli relativi al servizio militare ed alla collaborazione con l'amministrazione della giustizia.